

TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, decreto 5.6.2020, n. 102

"Omissis"

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, specificatamente l'art. 4 comma 1;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 recante le regole tecnico- operative per l'attuazione del processo telematico e in ispecie per l'attuazione dell'art. 4 comma del suindicato d.l. n. 28/2020 ;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Vista, in relazione alla celebrazione della camera di consiglio del 10 giugno 2020, la domanda di discussione orale da remoto avanzata dalla A. in data 4 giugno 2020 (parte resistente)

Vista la domanda di discussione orale da remoto prodotta da S. spa. in data 4 giugno 2020 (altra parte resistente – controinteressata -)

Vista altresì l'opposizione alle istanze di discussione da remoto, prodotta in data 5 giugno 2020 da C. srl, (parte ricorrente) sul rilievo che sia l'intimata A. che parte controinteressata hanno depositato memoria difensiva e che le dette controparti hanno tempo per replicare sino all'otto giugno p.v. , venendo così meno, a suo dire, il presupposto in virtù del quale sarebbero state presentate le istanze avversarie ;

Rilevato che in base ad una piana e coordinata lettura delle disposizioni legislative disciplinanti la trattazione delle istanze cautelari nella sede collegiale della camera di consiglio (d.l. n. 28/2020 ; art. 55 cod. proc. amm.) nonché della relativa normativa di applicazione deve escludersi che la possibilità di replicare fino a due giorni prima della celebrazione della camera di consiglio (art. 55 comma 5 c.p.a.) alla memoria prodotta dalla parte avversaria comporti la preclusione della discussione orale da remoto della causa in sede cautelare, una volta che sia stata presentata domanda di discussione orale ;

che, in particolare l'interesse a sentire le parti ex art. 73 , secondo comma c.p.a appare in base al regime giuridico processuale descritto dalla normativa emergenziale di cui sopra una opzione assolutamente prevalente rispetto al passaggio in decisione della istanza di sospensiva allo stato degli atti (senza cioè discussione),

che la discussione orale costituisce estrinsecazione del diritto di difesa assolutamente incompressibile;

Considerato altresì che, con riferimento alla fattispecie all'esame, la natura della controversia, gli interessi in gioco e lo stato dei fatti depongono

inequivocabilmente a ritenere ammissibile oltrechè consigliabile la discussione orale sia pure da remoto ;

che peraltro lo stesso art. 55 del c.p.a dopo aver previsto al comma 5 che le parti possono depositare memorie fino a due giorni prima della camera di consiglio , al successivo comma 7 prevede che i difensori " sono sentiti ove ne facciano richiesta e la trattazione orale si svolge oralmente e in modo sintetico";

fatta salva la facoltà delle parti resistenti di chiedere il passaggio in decisione con le modalità e nei termini di cui all'art. 4 comma 1 d.l. n. 28/2020

Tutto ciò rilevato e considerato

P.Q.M.

a) rigetta l'opposizione alla istanza di discussione orale da remoto proposta dalla ricorrente C. srl di cui alla nota difensiva depositata in data 5 giugno 2020;

b) in accoglimento delle istanze di discussione orale da remoto presentate dalle parti resistenti, dispone la discussione orale da remoto per la trattazione collegiale dell'incidente cautelare di che trattasi alla camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bologna/ Caserta il giorno 5 giugno 2020.

Il Presidente
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO